**REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 93 DEL 29/04/1992, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 3, DELLA L.R. N. 1/2005, E MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N.14 DEL 08/02/2018.**

**Art. 1**

1. 1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della l.r. n. 1/2005 il Comune di Viterbo adegua il proprio regolamento speciale del corpo di polizia municipale approvato con delibera consiliare n. 93 del 29/04/1992 in rispondenza delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado e di riconoscimento, dei materiali, dei mezzi e degli strumenti operativi previsti.
2. 2. Gli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 26 dell’allegato A del regolamento speciale del corpo di polizia municipale approvato con delibera consiliare n. 93 del 29/04/1992 sono abrogati.
3. 3. Nell’allegato A del regolamento speciale del corpo di polizia municipale approvato con delibera consiliare n. 93 del 29/04/1992 vengono inseriti i seguenti articoli come di seguito specificato:

**Art. 19**

**Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme**

1. L’uniforme è l’insieme organico dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento indossati quale elemento distintivo dell’appartenenza alla polizia locale per lo svolgimento del servizio, aventi le caratteristiche determinate ai sensi dell’art. 15 L.R. n° 1 del 03/01/2005 e dell’art. 4 del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.
2. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura e all'adeguato rinnovo dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento di cui al comma 1 dell’art. 15 L.R. n° 1 del 03/01/2005. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l’obbligo di rispettare le norme sull’uniforme e sono tenuti ad indossare capi di corredo conformi a quelli descritti nel presente regolamento.
3. Il comandante sovrintende al rispetto di dette norme, vietando l’impiego di indumenti che presentano usura o alterazioni tali da nuocere al decoro personale ed al prestigio del corpo di polizia locale. L’uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
4. Il comando registra per ciascun dipendente le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni secondo le scadenze previste dal regolamento dell’ente locale o per qualsiasi altro titolo.
5. Se, a seguito di motivi di servizio, si ravvisa il deterioramento o il danneggiamento dell’uniforme, il comando dispone la riparazione, se conveniente, del capo; diversamente si procede alla fornitura di un nuovo capo di vestiario. Se il deterioramento dovesse avvenire per negligenza dell’interessato gli oneri economici relativi saranno posti a suo carico. Il rinnovo del capo è previsto anche per significativi cambi di taglia.
6. E’ fatto obbligo agli appartenenti ai corpi di polizia locale, in caso di cessazione per qualsiasi causa dal servizio di polizia locale, di restituire all’amministrazione tutto il vestiario e l’equipaggiamento.

 7. E’ istituito presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Viterbo una Commissione composta da n. 4 componenti il corpo, avente lo scopo di controllare la qualità e la conformità delle forniture di vestiario con quanto stabilito nell’allegato A del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.

**Art. 20**

**Divieti, obblighi, limiti e deroghe nell’uso dell’uniforme**

1. E’ vietato:

a) utilizzare in modo promiscuo capi di vestiario appartenenti ad uniformi di tipo diverso;

b) utilizzare parti o elementi della uniforme con abiti civili;

c) applicare sull’uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non contemplati dal presente regolamento o che non siano stati conferiti da amministrazioni ed enti pubblici. Essi sono applicati nell’ordine e secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente per la Polizia di Stato e, in mancanza, da quella vigente per le Forze armate;

d) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

e) indossare orecchini pendenti e, sull’uniforme, gioielli e monili;

f) derogare, alle modalità d’uso delle uniformi previste dal presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è obbligatorio l’uso dell’uniforme durante l’espletamento dei compiti di servizio nelle sedi della polizia locale, nelle strutture e luoghi in cui comunque essa opera.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), il comandante ha la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad indossare l’abito civile in servizio per lo svolgimento di particolari attività o compiti o per gravi e comprovati motivi di carattere personale o per esigenze di sicurezza. Il comandante può vestire l’abito borghese, tranne che durante le cerimonie e gli incontri ufficiali.

4. L’uso dell’uniforme, ed in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio ed al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro. La facoltà di indossare l’uniforme per i predetti spostamenti è incompatibile con lo svolgimento, *in itinere*, di attività di carattere personale. Il Comandante può autorizzare l’uso dell’uniforme al di fuori dell’orario di servizio ove sussistano giustificati motivi.

5. Le amministrazioni locali assicurano la manutenzione e la pulizia dei capi di vestiario costituenti l’uniforme e dei relativi accessori.

6. Il comandante, in base ai cambiamenti stagionali e climatici, dispone la variazione dell’uniforme da invernale a estiva e viceversa.

**Art. 21**

 **Tipologia delle uniformi**

1. L’uniforme della polizia locale è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.

2. L’uniforme è:

a) ordinaria;

b) di servizio operativo;

c) di onore e rappresentanza;

d) storica;

e) da cerimonia.

3. Sono previste varianti e integrazioni alle uniformi per lo svolgimento dei seguenti servizi operativi:

a) per servizio automontato;

b) per servizio motomontato;

c) per servizio appiedato;

d) per servizio in bicicletta;

e) per servizi operativi speciali.

4. L’uso dell’uniforme di onore e di rappresentanza è disposto dal comandante.

5. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti nell’allegato A del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.

6. L'Amministrazione comunale può chiedere alla Giunta regionale di essere autorizzata alla sperimentazione per sei mesi prorogabili di altri sei di uniformi, capi di vestiario ed accessori non previsti dal Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1 e necessari per far fronte a specifiche esigenze.

7. La richiesta di autorizzazione di cui comma 6 dovrà essere debitamente motivata e corredata di una completa descrizione della tipologia di uniforme, del capo di vestiario e dell'accessorio oggetto di sperimentazione che dovrà, di norma, conformarsi alle indicazioni generali dettate dagli allegati del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.

8. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 7, la sperimentazione si intende autorizzata per sei mesi prorogabili di altri sei. Entro trenta giorni dal termine della sperimentazione l’Amministrazione comunale trasmette alla Giunta regionale dettagliata relazione sugli esiti, ai fini dell’eventuale adeguamento del presente regolamento.

9. Per il gruppo sportivo, dovrà esser dato, sulle tenute sportive, il giusto rilievo al logo polizia locale da abbinarsi all’emblema della Regione Lazio ed allo stemma e alla denominazione dell’Amministrazione comunale, in particolare in caso di sponsorizzazioni.

**Art. 22**

**Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio**

1. Al personale della polizia locale è rilasciata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una tessera di riconoscimento, munita di *microchip*, in uno al distintivo di servizio recante il numero di matricola. La negligenza nella cura o custodia di essi comporta responsabilità disciplinare. L’eventuale smarrimento dei suddetti accessori è immediatamente denunciato al comando, anche ai fini degli ulteriori adempimenti.

2. Tutte le operazioni di produzione delle tessere di riconoscimento munite di *microchip* sono gestite dalla Regione. Con provvedimento dirigenziale la struttura regionale competente definisce le modalità per la produzione delle tessere di riconoscimento e per il collegamento via *web* al fine di consentire ai comandi l’inoltro di tutti i dati necessari per la compilazione della stessa.

3. La forma, la foggia e le misure della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio sono definite nell’allegato A del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.

4. Sulla tessera di riconoscimento e sul distintivo di servizio è riportato il numero di matricola assegnato a ciascun operatore in modo univoco al momento dell’ingresso nella struttura di polizia e che rimarrà il medesimo per tutta la durata della permanenza nel comando.

5. Il personale autorizzato a svolgere servizio operativo in abiti civili è tenuto, di norma e salvo diversa disposizione del comando di appartenenza in caso di servizi operativi riservati, ad applicare sull’abito, in maniera visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

**Art. 22-bis**

**Distintivi di grado**

1. I distintivi di grado indicano l’ordinazione dei ruoli, delle funzioni e la gerarchia nella polizia locale, non determinano lo stato giuridico ed economico del dipendente, ma supportano l’espletamento funzionale dei servizi. Essi sono indossati con tutte le uniformi.

2. Il comandante del corpo acquisisce automaticamente il grado previsto nell’allegato B del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1**.** Di norma, il segno distintivo di grado attribuito al comandante non può essere attribuito agli altri appartenenti al medesimo corpo di polizia locale e determina l’articolazione dei gradi del corpo di polizia locale. La posizione di sopraordinazione di comandante del corpo è indicata dalla bordatura rossa dei gradi.

3. I gradi si applicano su ciascun capo di vestiario e sul berretto rigido e si classificano in:

a) gradi per berretto rigido;

b) gradi per controspalline;

c) gradi pettorali;

d) gradi per giubbe da cerimonia;

4. L’ordinazione dei ruoli e, nell’ambito di essi, le funzioni dei singoli appartenenti al corpo di polizia locale ed i relativi distintivi di grado sono descritti nell’Allegato B del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1. La conversione dei gradi già rivestiti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, alla data del 2 febbraio 2016, è attuata in base alle tabelle di conversione dell’Allegato B Sezione B.2 del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1 ed èresa esecutiva con determinazione del Comandante il Corpo di Polizia Locale.

 A tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale verranno attribuiti i gradi maturati all'entrata in vigore del Regolamento regionale del 29 gennaio 2016, n. 1, precisamente alla data del 2 febbraio 2016, ovvero alla data di pubblicazione sul BUR Regione Lazio del 2 febbraio 2016, n. 9, Suppl.1.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al personale in quiescenza è riconosciuto, a solo titolo onorifico, il grado immediatamente superiore a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio.

**Art. 22-ter**

**Fascia azzurra e sciabola**

1. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali a tracolla dalla spalla destra, al di sotto del bavero, al fianco sinistro sotto la controspallina destra della giubba e sotto il cinturone, quando previsto; con le uniformi invernali si porta sotto il soprabito con le nappe che fuoriescono dall’apposita apertura praticata sotto la pattina della tasca sinistra.

2. Se è previsto l’uso della fascia di una decorazione nazionale o straniera e contemporaneamente l’uso della fascia azzurra, quest’ultima è portata sopra le altre.

3. La fascia azzurra è indossata dagli ufficiali con l’alta uniforme, con l’uniforme per servizi armati di parata e di onore, con la uniforme da cerimonia, con l’uniforme di gala nelle ricorrenze annuali del Santo Patrono.

4. L’uso della sciabola da parte degli ufficiali si accompagna all’uso della fascia azzurra.

**Art. 22-quater**

**Distintivi d’onore**

1. I distintivi d’onore si distinguono in:

a) ferito in guerra che consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo dorato dello spessore di millimetri 6 e delle lunghezza di millimetri 50. Si applica, con un’inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con la parte più bassa in avanti a circa 15 centimetri dall’attaccatura della spalla. I successivi distintivi di ferita distano dal precedente millimetri 3.

b) ferito in servizio che consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o più galloncini ricamati in filo di metallo argentato. Le dimensioni e la forma sono identiche al distintivo di ferito in guerra. Si applica, con un’inclinazione di 45 gradi in avanti ed in basso, sulla manica destra della giubba, con modalità identiche a quelle prescritte per il distintivo di cui alla lettera a).

2. Il personale insignito di ambedue i distintivi di cui al comma 1 porta quello di ferito in guerra sopra quello di ferito in servizio.

**Art. 22-quinquies**

**Distintivi di specialità**

1. I dipendenti della polizia locale, in possesso di relativo brevetto rilasciato dalle forze armate o dalle forze di polizia o di specifica abilitazione riconosciuta dall’amministrazione locale, possono portare sull’uniforme i relativi distintivi.

2. L’ente locale di appartenenza riconosce il possesso di ulteriori specializzazioni acquisite mediante formali percorsi formativi.

**Art. 22-sexies**

**Distintivi di appartenenza**

1. I distintivi di appartenenza indicano l'assegnazione a specifiche unità e reparti.

2. L'Amministrazione comunale può richiedere alla Giunta regionale di essere autorizzata alla utilizzazione di ulteriori distintivi di appartenenza per unità e reparti non contemplati.

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 è corredata di una descrizione del distintivo che non dovrà discostarsi per topologia, forma, colorazioni di fondo e dimensioni da quelli indicati nell'Allegato A del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.

4. Decorsi inultilmente sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, l'uso del distintivo è da considerarsi approvato. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6 della r.l. n. 1/2005, valuta l'eventuale omologazione del distintivo a livello regionale.

**Art. 22-septies**

**Decorazioni e nastrini**

1. Sono decorazioni quelle aventi forma di insegna metallica appesa a nastro oppure di placca o di fascia destinate ad indicare la concessione di ricompense al valore o al merito, di distinzioni onorifiche e di onorificenze cavalleresche.

2. Le decorazioni sono rappresentate sulle uniformi ordinarie da nastrini che riproducono i colori del nastro cui è appesa l’insegna metallica. Sull’uniforme di gala sono applicati nastrini in formato ridotto.

**Art. 22-octies**

**Decorazioni regionali**

1. Le decorazioni regionali si distinguono in:

a) medaglia e nastrino di lungo comando diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per dieci, quindici e venti anni di comando, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell’intero territorio nazionale. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore;

b) medaglia e nastrino per merito di anzianità di servizio, diversificati in tre fogge, previsti rispettivamente per quindici, venticinque e trenta anni di servizio, complessivamente svolti sia presso i corpi sia presso i servizi di polizia locale nell’intero territorio nazionale;

c) croce e nastrino per meriti speciali, previsti per gli operatori di polizia locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale connotate da particolari doti di alto valore.

2. L’elencazione di cui al comma 1 costituisce ordine di applicazione di nastrini e medaglie.

3. Le decorazioni sono portate sulle uniformi di servizio con le seguenti modalità: i nastrini sono portati sopra il taschino superiore sinistro della giacca dell’uniforme ordinaria invernale o estiva; le medaglie sono portate nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell’alta uniforme invernale o estiva.

4. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono conferite, previa istanza dell’interessato, dall’Amministrazione presso la quale l’operatore matura i periodi di comando e di servizio, con le modalità procedurali indicate nell’Allegato C del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1

5. La croce per meriti speciali è conferita dal Presidente della Regione previa segnalazione inviata:

a) dalle amministrazioni di appartenenza;

b) dal comandante o dal responsabile del servizio;

c) dalle associazioni professionali di categoria;

d) dalle associazioni sindacali e di categoria;

e) da almeno cinquanta operatori di polizia locale;

f) da almeno cinquecento cittadini.

1. La descrizione e le caratteristiche delle decorazioni sono contenute nell’Allegato C del Regolamento regionale 29 gennaio 2016 n. 1.

**Art. 22-nonies**

**Onorificenze, ricompense al valor militare, civile e al merito civile**

1. Il personale della polizia locale può fregiarsi delle onorificenze e ricompense, secondo la normativa vigente in materia.

**Art. 24**

**Strumenti di autotutela - Definizione e caratteristiche**

1. Ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale, gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da fuoco.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante, la mazzetta distanziatrice e di segnalazione in gomma e gli altri strumenti utili per fornire una protezione specifica da ulteriori rischi derivanti dalle attività della polizia locale.

3. Gli strumenti di autotutela con le relative caratteristiche sono indicati nell’Allegato E del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.

4. Ulteriori strumenti di autotutela possono essere oggetto di sperimentazione previa autorizzazione della Giunta regionale.

**Art. 25**

**Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela**

1. L'Amministrazione comunale disciplina che gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per espletamento dei servizi esterni possono essere dotati di strumenti di autotutela, previo necessario addestramento.

2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale.

3. Il comandante, nel rispetto del presente regolamento, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra quelli di cui all’Allegato E del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1, e provvede alla loro assegnazione con propria determina.

4. L’assegnazione degli strumenti di autotutela viene annotata su apposito registro di carico e scarico. Tale registro viene denominato: “Registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale”.

**Art. 26**

**Veicoli in dotazione**

1. Le attività di polizia locale sono svolte con l’ausilio di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi di servizio, nonché di ogni altro tipo di mezzo attrezzato in modo specifico o speciale, anche di tecnologia avanzata, comunque idoneo allo svolgimento di particolari attività di polizia.

2. I mezzi garantiscono la sicurezza del personale e sono muniti di apparecchiature ricetrasmittenti collegate con la centrale operativa del comando e dei dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per i veicoli adibiti a servizi di polizia, nonché di ogni ulteriore attrezzatura tecnica idonea a garantire una efficiente operatività e dotazioni per il primo soccorso.

3. Il colore della carrozzeria, le bande rifrangenti, gli stemmi, la dotazione ed ogni altra caratteristica dei mezzi sono definiti nell’Allegato D del Regolamento regionale 29 Gennaio 2016 n. 1.

4. I veicoli in uso al servizio di polizia locale sono condotti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, esclusivamente dal personale appartenente alla polizia locale.

5. Per l’espletamento del servizio possono essere utilizzati mezzi operativi di altri enti pubblici, di persone giuridiche e soggetti privati nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

6. Nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, l’Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa a copertura di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un evento accidentale, non causato da atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, verificatosi nell’espletamento delle attività di istituto degli operatori della polizia locale.

 **Art. 26-bis**

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente, tuttavia, per motivi di economicità per l'Ente, il vestiario da fornire in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale, viene sostituito progressivamente, tenendo conto dell'usura degli stessi.

 I mezzi saranno adeguati entro la scadenza prevista dal Regolamento 29 gennaio 2016, n. 1.